



Convenzione tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e l'Unione dei Comuni del Casentino per l'esecuzione di un programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel Parco Nazionale.

TRA

- **Dott. GIORGIO BOSCAGLI**, nato a Roma il 6 ottobre 1952, domiciliato per la carica in Pratovecchio (AR) via Brocchi n° 7, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna con sede in Pratovecchio (AR), via Brocchi n° 7, codice fiscale n. 94001420515, nella sua qualità di Direttore del Parco Nazionale;

E

- **Arch. ROBERTO BRAMI**, nato a Bibbiena il giorno 9.12.1953, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino C.F. 02095920514 con sede in Ponte a Poppi (AR) in via Roma n° 203

PREMESSA

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO l'accordo approvato dall'Unione dei Comuni Montani con Deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 27.06.2013 e stipulato in data 12.10.2013 tra l'Ente Parco e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino per l'esecuzione di interventi ed iniziative finalizzate alla conservazione del territorio del Parco che lo stesso accordo sancisce gli ambiti e le modalità pratiche e gestionali del rapporto collaborativo tra i due Enti.

CONSIDERATO CHE:

- la legge n° 394 del 6 dicembre 1991, "legge quadro sulle aree protette" individua tra le finalità delle aree protette *"l'applicazione di metodi di gestione o di restauro di ambientali idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia di valori antropici, archeologici storici e architettonici e delle attività agro-silvo pastorali e tradizionali"*.

- con deliberazione di Consiglio Direttivo n° 27 del 19/09/2008 si è riconosciuto il ruolo delle attività agrosilvopastorali tra le azioni atte a favorire la valorizzazione e la conservazione della Biodiversità nel Parco Nazionale.

- è necessario riconoscere alle aziende agricole o zootecniche operanti entro i confini del Parco il ruolo svolto per la valorizzazione delle potenzialità produttive e la conservazione ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento, oltre alla necessità di adottare misure volte, sia alla difesa delle colture e degli allevamenti dai danni causati dalla fauna selvatica che al recupero di manufatti ed infrastrutture di interesse paesaggistico.

DATO ATTO che nell'ambito dell'accordo di cui sopra è emersa la volontà dei due Enti di sviluppare un programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel Parco Nazionale.

RILEVATO che l'Unione dei Comuni del Casentino, grazie alle proprie competenze in organico, è in grado di assolvere richieste avanzate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;

Tutto ciò PREMESSO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1. Oggetto

La presente convenzione ha la finalità di disciplinare le modalità di collaborazione e di supporto tecnico all'Ente Parco da parte dell'Unione dei Comuni del Casentino, per

l'attuazione di un programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Art.2. Impegni e obblighi assunti

Per ciascuno dei soggetti firmatari della presente convenzione si prevedono i seguenti impegni e attività:

- Unione dei Comuni del Casentino

1. Curare, attraverso il Servizio Sviluppo Economico e Servizi alle Imprese, in collaborazione con il Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse, la redazione delle seguenti fasi progettuali necessarie per l'attuazione del programma in oggetto:

- determinazione delle componenti di criticità e di pregio dell'agricoltura da tutelare e/o promuovere ;

- individuazione attraverso specifico bando delle aziende agricole che, rispondendo a tutte o parte delle componenti definite, rientrino nel programma in oggetto;

- redazione di un'eventuale graduatoria;

- Assistenza tecnica diretta ai titolari delle imprese agricole individuate nel programma, sia in fase progettuale che in fase di esecuzione degli interventi definiti;

- Liquidazione alle imprese agricole ammesse a finanziamento del premio proporzionato e concordato;

proponendo la nomina delle figure tecniche reperite all'interno dei propri organici ed in possesso delle adeguate professionalità. In alternativa dovrà provvedere all'affidamento di incarichi consulenza o di progettazione esterna.

2. Provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla nomina del Responsabile del Procedimento, all'affidamento dei contributi alle aziende agricole ed alla rendicontazione finale all'Ente Parco degli interventi finanziati nell'ambito del programma in oggetto.

- Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona Campigna

1. Garantire la disponibilità del contributo del programma corrispondente alla somma di €

40.000,00 onnicomprensivi;

2. Collaborare con il proprio personale allo svolgimento degli impegni dell'Unione dei Comuni di cui ai suddetti punti 1) e 2).

3. Procedere all'approvazione con un proprio atto amministrativo dei progetti ammessi a finanziamento e, se richiesto, collaborazione con l'Unione dei Comuni Montani del Casentino nel procedimento istruttorio-tecnico propedeutico al rilascio delle eventuali autorizzazioni ;

4. Effettuare con il proprio personale il collaudo tecnico/amministrativo in contraddittorio con il soggetto attuatore dell'intervento finanziato, da eseguirsi successivamente al ricevimento della singola documentazione finale di spesa da parte dell'Unione dei Comuni.

5. Provvedere all'erogazione del contributo con la seguente tempistica:

- 50% all'individuazione delle aziende agricole nella specifica graduatoria degli ammessi al programma in oggetto;

- 50% ad avvenuta presentazione ed approvazione della rendicontazione finale da parte dell'Unione dei Comuni del Casentino.

Art. 3. Coordinamento

Le azioni di coordinamento e le fasi organizzative della presente Convenzione saranno seguite congiuntamente, in rappresentanza dei due Enti, da:

- dott. Carlo Pedrazzoli - Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse del Parco Nazionale Foreste Casentinesi;

- arch. Roberto Brami - Responsabile Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Art. 4. Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula e fino alla conclusione degli impegni previsti nel suddetto art. 2. Alla scadenza le parti hanno facoltà di rinnovarlo anche definendo aspetti diversi non disciplinati dal presente atto.

Art. 5. Risoluzione

In caso di accertata inosservanza grave, reiterata ed insanabile dai vincoli e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, quest'ultimo è automaticamente risolto, decorso inutilmente il termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata con avviso contenente la diffida ad adempiere e a rimuovere l'inadempienza inviata da una delle due parti sottoscriventi.

ART.6 . Oneri Fiscali

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 Tabella B del DPR 26.10.1972 n.642, successive modifiche ed integrazioni e sarà registrata ai sensi dell'art. 9 della tariffa – parte prima – allegata al Dpr 131/1986.

Art.7. Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore dell'Ente Parco

Dirigente dell'area Tecnica dei

Comuni Montani Casentino.

Dott. Giorgio Boscagli

Arch. Roberto Brami

* Documento sottoscritto digitalmente